

Giurisdizione in generale - attribuzione ai giudici ordinari

Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia - Credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore - Riscossione a mezzo di cartella esattoriale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 20022 del 18/07/2025 (Rv. 675634 - 02) In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto il credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, avendo quest'ultimo natura pubblicistica e non tributaria, in quanto, da un lato, consiste nell'erogazione di una somma da parte di una banca privata garantita dallo Stato - e non già nell'imposizione ex lege di una prestazione implicante una decurtazione patrimoniale a carico dell'obbligato -, e dall'altro non concorre neppure alla formazione della base imponibile del reddito della società garantita.